

N. R.G. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE di ALESSANDRIA**

**SEZIONE CIVILE**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. \_\_\_\_\_**

tra

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA**

**ATTORE/**

**l e**

**CONVENUTO/I**

Oggi **8 ottobre 2020** ad ore 10,57 innanzi al dott. **Stefano Moltrasio**, sono comparsi:

Per **COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA** l'avv. **GOGLINO AGOSTINO**

Per l'avv. **STROZZI PAOLO**

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. Gogolino precisa le conclusioni come da atto di appello.

L'avv. Strozzi precisa le conclusioni come da memoria di costituzione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice differisce la lettura del dispositivo ed il deposito della motivazione alle ore 15,00 di oggi, dispensando comunque le parti dalla presenza in aula. Il Giudice

Stefano Moltrasio



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE di ALESSANDRIA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Moltrasio ha pronunciato la seguente

pagina 1 di 4



## SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA** (C.F. 00190020065), con il patrocinio dell'avv. GOGLINO AGOSTINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 13 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GOGLINO AGOSTINO

ATTORE/

I contro

, con il patrocinio dell'avv. STROZZI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GHILINI, 14 ALESSANDRIA presso il difensore avv. STROZZI PAOLO

CONVENUTO/I

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Il Comune di Castellazzo B.da impugna la sentenza n. 64/2019, con la quale il Giudice di Pace di Alessandria ha annullato la sanzione amministrativa applicata a F per violazione dei limiti di velocità, in quanto l'apparecchiatura Autovelox utilizzata per il rilevamento della velocità era approvata e non omologata.

Conclude per la riforma integrale della sentenza, ritenendo legittimo l'operato degli agenti accertatori, in quanto fondato su apparecchiatura Autovelox regolarmente approvata, non risultando necessaria l'omologazione.

Resiste , facendo proprie le argomentazioni del Giudice di Pace e concludendo per la conferma della sentenza gravata.

L'art. 45 CdS, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale la segnaletica stradale, nonché i mezzi di regolazione e controllo e di omologazione, stabilisce, oltre al divieto di fabbricazione e di impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme alle prescrizioni del codice e del regolamento, che nel regolamento (DPR n. 495/1992) vengono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche e dell'idoneità. La norma, si limita a rimandare al regolamento, per gli aspetti esclusivamente tecnici relativi alla fabbricazione, costruzione ed utilizzo dei materiali, le modalità di omologazione o approvazione.



In tema specifico di apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, il regolamento (art. 345), dopo aver indicato le caratteristiche ritenute necessarie (costruzione delle apparecchiature in modo da fissare la velocità di un veicolo in maniera precisa in un dato momento, con rispetto della riservatezza dell'utente), prescrive che le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.

Qui la norma si riferisce, appunto, alle singole apparecchiature utilizzate in concreto per la rilevazione della velocità che, pertanto, non debbono essere sottoposte all'omologazione bensì all'approvazione.

I due aspetti differiscono nel lessico comune, ed il regolamento lo specifica, per le finalità proprie in materia di circolazione stradale, all'art. 192 dove viene dato conto delle modalità procedurali che debbono essere seguite per l'omologazione e per l'approvazione, con la precisazione che, si dovrà dar corso all'omologazione in tutti i casi in cui sia necessario attestare che il prototipo di un apparecchio risponde alle caratteristiche richieste dal regolamento, mentre, sarà sufficiente l'approvazione del prototipo, allorché il regolamento non indichi le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

L'alternatività, in concreto, tra omologazione ed approvazione è, poi, confermata dall'art. 201 CdS, laddove al comma 1-quater prescrive come non necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento della violazione (tra cui il superamento dei limiti di velocità) avvenga mediante dispositivi o apparecchiature omologati ovvero approvati per il funzionamento in automatico.

L'interpretazione sistematica della normativa dianzi richiamata, porta a ritenere che in tema di utilizzo di apparecchiature o strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli, sia necessaria, in via alternativa, l'omologazione o l'approvazione, con la particolarità che in presenza dell'omologazione, le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, mentre in caso di approvazione sarà necessaria la presenza in sito di personale di polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti di velocità, così come rilevato dall'apparecchiatura approvata.

Poiché nel caso in esame non è contestato che l'accertamento della violazione sia stato compiuto alla presenza in sito dell'operatore di polizia locale, così come attestato, secondo le argomentazioni di cui alla memoria 15.1.2019, nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità, e poiché è documentalmente provato che l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, è stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita procedura, in data 3.4.2014, l'appello è fondato e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere confermato il verbale oggetto di impugnazione.



